*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 96

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Giovedì, 16 aprile 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero della difesa:** Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . . . . Pag. 2395

**LEGGI E DECRETI**

**1969**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1257.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Celesia », con sede in Genova-Rivarolo** . . . . . Pag. 2396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1258.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Petritoli** . . . . . . . Pag. 2396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1259.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Andrea Gallino », con sede in Genova-Pontedecimo** . . Pag. 2396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1260.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Senigallia** . . . . Pag. 2397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1261.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti », con sede in Firenze** . . Pag. 2397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1262.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ente « Opere antitubercolari bergamasche », con sede in Bergamo, comprendente l'ospedale « M. O. Antonino Locatelli », di Piario.** Pag. 2398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1263.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Causa pia ospitaliera Uboldo », con sede in Cernusco sul Naviglio.** Pag. 2398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1264.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio** . . Pag. 2398

**1970**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **139.**
**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Scandiano** . . . . . . . . . . . . Pag. 2399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **140.**
**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Chirurgia d'urgenza » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano** . . . . . . . . . . Pag. 2399

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1970.
**Condizioni e modalità delle operazioni proprie della sezione autonoma per il credito a breve termine istituita presso la Cassa depositi e prestiti** . . . . . . Pag. 2401

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.
**Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli impianti e delle opere relative alla progettata stazione radioricevente ad onde corte di Nepi** . Pag. 2401

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.
**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara** . . . . . . . . . . . . Pag. 2402

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI


**Ministero dei lavori pubblici:**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Arezzo . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2403

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni . . . . . . Pag. 2403

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dosolo . . . . . . . . Pag. 2403

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 38-VR » . . . . . . . . . . Pag. 2403

Spostamento del periodo di svolgimento della « IV Mostra-concorso internazionale della ceramica - Premio Deruta », in Deruta . . . . . . . Pag. 2403

Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP » in Padova. Pag. 2403

**Ministero delle finanze:** Esito di ricorso . Pag. 2403

**Ministero della pubblica istruzione:**

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . . . . Pag. 2403

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 2404

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « S. Satta » di Sassari ad accettare una donazione. Pag. 2404

Esito di ricorsi . . . . . Pag. 2404

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:** Esito di ricorso . . Pag. 2404

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria dei territori piemontesi interessati alla utilizzazione irrigua delle acque del Tanaro nelle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria . . . . . . . Pag. 2405

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria . . . . . . . . . . Pag. 2405

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona . . Pag. 2405

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2405

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 2406

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 2406

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Esdin 5 » e « Esdin 8 » . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2406

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Dinamex IV » . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2406

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 2407

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno, da parte della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Airuno . . . . Pag. 2407


## CONCORSI ED ESAMI


**Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Opera nazionale per i pensionati d'Italia:** Concorsi pubblici per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe e a cinque posti di geometra di 3ª classe . . . . . Pag. 2408

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova. Pag. 2414

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso a un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato . . . . . . . . . . Pag. 2415

**Ufficio medico provinciale di Savona:** Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . Pag. 2415

**Ufficio medico provinciale di Bari:** Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari . . . . . . . . . Pag. 2416

**Ufficio medico provinciale di Brescia:** Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . Pag. 2416

**Ufficio medico provinciale di Salerno:** Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 2416

## REGIONI

Regione Valle d'Aosta:

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 12.
**Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 . . . Pag. 2416**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare per attività partigiana

*Decreto presidenziale 1° dicembre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970 registro n. 6 Difesa, foglio n. 19*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

### MEDAGLIA D'ARGENTO

AMBRINO Carlo Giuseppe di Pietro, classe 1904, da Crescentino (Vercelli). — In diciotto mesi di dura lotta partigiana, condotta su aspre montagne contro un nemico superiore e ben armato, poneva in luce ottime doti di combattente e di organizzatore. In particolare, durante l'attacco ad una forte colonna motorizzata nemica, trascinava brillantemente i suoi uomini con esemplare capacità e sangue freddo all'assalto di muniti centri di resistenza. Ferito al braccio destro, non desisteva dall'azione finchè, colpito una seconda volta, doveva lasciare ad altri l'inseguimento del nemico ormai costretto a ripiegare. — Valle di Susa, dicembre 1943-maggio 1945.

BRAMUCCI Renato di Luigi, classe 1924, da Ancona. — All'armistizio entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi l'entusiasmo della sua fede e le capacità di cui era dotato. Sempre primo nelle azioni di guerra, partecipava a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi per spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo e riuscendo a far bottino di armi e munizioni. Nel corso di un violento rastrellamento, effettuato dal nemico con l'impiego di numerosi uomini e mezzi, si prodigava generosamente a rischio della propria vita per sottrarre i commilitoni dal cerchio di fuoco avversario confermando le sue doti di capacità, valore e abnegazione. — Marche, 8 settembre 1943-8 febbraio 1944.

CAIMMI Alfredo di Serafino, classe 1925, da Ancona. — Entrava nelle formazioni partigiane della sua zona divenendo in breve comandante di distaccamento e prendendo parte a numerose azioni. Alla testa dei suoi uomini effettuava il disarmo di vari reparti avversari facendo ingente bottino di armi e munizioni. Nel corso di una importante azione offensiva, attaccava col reparto una forte posizione nemica, riuscendo, nonostante il fuoco avversario, ad averne ragione e costringendo alla resa gli occupanti. La sua intensa e brillante attività proseguiva ininterrotta fino alla liberazione della zona. — Marche, 1° dicembre 1943-10 agosto 1944.

CORINALDESI Gherardo di Raffaele, classe 1908, da Senigallia (Ancona). — Malgrado la non più giovane età, entrava, all'armistizio, nelle file della Resistenza organizzando reparti di partigiani, assicurando il collegamento tra le varie formazioni e svolgendo importante attività anche nel campo della stampa e della propaganda. Eludendo la sorveglianza avversaria, conduceva a termine pericolose missioni, assicurando in tal modo la efficienza e la sicurezza delle formazioni del proprio settore. Nel corso di una azione, incurante della propria vita, metteva in salvo alcuni comandanti partigiani rimasti feriti, varie armi ed importanti documenti, confermando ancora una volta le sue alte qualità di mente, di combattente e di organizzatore. — Marche, 8 settembre 1943-10 ottobre 1944.

LAZZARI Gino di Gioacchino, classe 1914, da Arcevia (Ancona). — Entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona partecipando, quale comandante di distaccamento, a numerose azioni offensive e difensive, e distinguendosi per coraggio e spirito d'iniziativa. Nel corso di un violento combattimento contro nemico dotato di schiacciante superiorità di uomini e di mezzi, si batteva accanitamente col suo reparto riuscendo a porre fuori combattimento numerosi avversari. — Zona di Arcevia (Ancona), 10 maggio-17 agosto 1944.

LUNA Quinto di Luigi, classe 1907, da Osimo (Ancona). — Entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane della sua zona portandovi l'esperienza della sua età e l'entusiasmo della sua fede. Partecipava a tutte le azioni del suo reparto distinguendosi per doti di particolare coraggio e di capacità di comando, fornendo brillante esempio ai suoi uomini di fede ed attaccamento alla lotta. Nel corso di una rischiosa azione intesa a far saltare un importante ponte stradale, sorpreso dall'inatteso sopraggiungere di un automezzo nemico, apriva immediatamente il fuoco contro l'avversario. Inceppatasi l'arma, anzichè ritirarsi, si lanciava arditamente con la stessa sugli avversari riuscendo a metterli fuori combattimento — Zona di Arcevia (Ancona), 8 settembre 1943-5 agosto 1944

MANIERA Aristodemo fu Alberto, classe 1903, da Pescara. — Rifugiato politico all'estero, rientrava volontariamente, all'armistizio, in Patria per organizzare il movimento della Resistenza ed i reparti partigiani nella sua zona. Incurante dei rischi, raggiungeva i vari reparti, riuscendo ad eludere la vigilanza dell'avversario, e vi portava, con l'esempio e la parola, entusiasmo e fede. Nel corso di pochi mesi riusciva così a portare brillantemente a compimento l'opera, formando — grazie alle sue doti di audace animatore e organizzatore — un gruppo di unità dotate di elevato spirito combattivo. — Marche, aprile-luglio 1944.

MERLI Enzo di Primo, classe 1930, da Urbino. — Appena tredicenne entrava nelle formazioni partigiane della sua zona portandovi l'entusiasmo della sua giovane età. Partecipava a tutte le azioni del suo reparto distinguendosi per coraggio e determinazione. Nel corso di un violento attacco avversario, effettuato con largo impiego di uomini e mezzi, si portava, arditamente con un solo commilitone, oltre la prima linea fino a pochi metri dal nemico da dove svolgeva un violento fuoco con il suo mitra, usato per la prima volta, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. — Marche, 10 gennaio-27 agosto 1944.

VALENTINI Manlio di Raniero, classe 1920, da Spoleto (Perugia). — Giovane ufficiale dell'Esercito animato da un elevato amor di Patria, organizzava all'armistizio i primi nuclei partigiani della sua zona. Alla testa di una banda divenne valido pilastro per molti mesi del movimento partigiano locale, temuto dall'avversario e stimato dai commilitoni, distinguendosi per alte doti di coraggio, di iniziativa, spirito di sacrificio. Catturato nel corso di un duro rastrellamento nemico, nulla rivelava, malgrado le minacce di morte e le gravi sevizie, che potesse nuocere alle formazioni partigiane. Internato in un campo di concentramento nemico tristemente noto per la sua durezza, manteneva integra la fierezza del soldato italiano, costituendo valido esempio per i commilitoni. — Umbria-Mathausen (Germania), 23 settembre 1943-9 giugno 1945.

VIANELLO Renato di Vincenzo, classe 1920, da Venezia. — Ufficiale in servizio permanente, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane della zona di sua residenza portandovi esperienza ed entusiasmo. Partecipava isolatamente od al comando di un battaglione partigiano a numerose azioni mettendo in luce brillanti qualità di combattente ed infliggendo all'avversario dure perdite. Nel corso di un aspro combattimento sostenuto contro superiori forze nemiche, sotto l'infuriare della tormenta, attraversava audacemente, insieme a due dipendenti, il terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco avversario, per recuperare l'unica mitragliatrice pesante in dotazione alla formazione, riuscendo brillantemente nell'azione e suscitando l'ammirazione dei suoi dipendenti. — Marche, 1° novembre 1943-27 agosto 1944.

### MEDAGLIA DI BRONZO

BUCCHIONI Aldo Mario di Salvatore, classe 1924, da Calice al Cornoviglio (La Spezia). — Spinto da un elevato anelito di libertà, entrava all'armistizio in contatto con il movimento clandestino e formava un reparto di partigiani al quale procurava egli stesso le armi, parecipando brillantemente a numerose azioni. Divenuto comandante di una compagnia, era di esempio ai suoi uomini per audacia e spirito di sacrificio. Nel corso di una ispezione ad un posto avanzato, accortosi che forti pattuglie avversarie stavano per soprendere il posto immerso nel sonno, si lanciava arditamente contro il nemico riuscendo a colpi di bombe a mano a disorientarlo e disperderlo, inseguendolo successivamente con l'intera compagnia. — Liguria, 8 settembre 1943-15 febbraio 1945.

**(2764)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1257.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Celesia », con sede in Genova-Rivarolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Celesia », di Genova-Rivarolo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 28 novembre 1918;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Celesia », con sede in Genova-Rivarolo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 28 novembre 1918.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 112. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1258.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Petritoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Petritoli è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 9 dello statuto approvato con regio decreto 10 febbraio 1878, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Petritoli (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Petritoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 febbraio 1878, modificato con regio decreto 27 gennaio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 113. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1259.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Andrea Gallino », con sede in Genova-Pontedecimo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Andrea Gallino », di Genova-Pontedecimo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 17 novembre 1932;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Andrea Gallino », con sede in Genova-Pontedecimo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 novembre 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 111. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1260.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Senigallia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Senigallia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 aprile 1865, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Senigallia (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Senigallia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 aprile 1865, modificato con regio decreto 16 giugno 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1951, registro n. 4371 Interno, foglio n. 276.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 116. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1261.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti », con sede in Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 1° ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti », di Firenze, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 17 maggio 1933;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 maggio 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1262.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ente « Opere antitubercolari bergamasche », con sede in Bergamo, comprendente l'ospedale « M. O. Antonino Locatelli », di Piario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « M. O. Antonino Locatelli », di Piario, appartenente alle « Opere antitubercolari bergamasche », con sede in Bergamo, è stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 ottobre 1920;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente denominato « Opere antitubercolari bergamasche », con sede in Bergamo, che comprende l'ospedale « M. O. Antonino Locatelli », di Piario, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bergamo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Piario;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 ottobre 1920.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 109. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1263.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Causa pia ospitaliera Uboldo », con sede in Cernusco sul Naviglio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 4 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Causa pia ospitaliera Uboldo », di Cernusco sul Naviglio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 2 ottobre 1870;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Causa pia ospitaliera Uboldo », con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 ottobre 1870.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 108. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1264.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 21 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, dal quale risulta che la commissione medesima ha ritenuto di non dover procedere agli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avendo constatato che l'ospedale dei poveri infermi rientra tra le istituzioni di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 settembre 1900, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Porto San Giorgio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 settembre 1900, modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 114. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **139.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Scandiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Scandiano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 luglio 1871, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Scandiano (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Scandiano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 luglio 1871, modificato con regio decreto 19 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 115. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **140.**

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Chirurgia d'urgenza » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 6 marzo 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Chirurgia d'urgenza » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *aprile* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 234, *foglio n.* 150. — CARUSO

---

Repertorio n. 383

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e la amministrazione provinciale di Milano per l'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della chirurgia d'urgenza.**

L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno 6 (sei) del mese di marzo in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920 direttore di sezione dell'Università degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del rettore 20 dicembre 1968, n. 36769, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott. Maurizio Aureli, funzionario;
rag. Benvenuto Liso, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Agostino Crosti, nato a Milano il 16 febbraio 1896, domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, in rappresentanza della stessa università nella veste di delegato con decreto rettorale 8 novembre 1966 a sostituire il rettore nei casi di suo impedimento od assenza ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale interviene alla stipulazione del presente atto giusta la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 26 febbraio 1969;

Dall'altra

il dott. Erasmo Peracchi, nato a Milano il 19 luglio 1918, delegato dall'amministrazione provinciale di Milano con delibera del consiglio provinciale in data 22 gennaio 1969.

Premesso

che l'ingente sviluppo delle discipline chirurgiche, con particolare riguardo alle malattie traumatologiche comportanti interventi d'urgenza, hanno assunto via via una sempre maggiore rilevanza nella vita sociale moderna ponendo l'esigenza di fornire agli studenti una opportuna preparazione su tali malattie e sulle relative terapie chirurgiche d'urgenza;

che solo con l'istituzione di un apposito insegnamento si possono soddisfare tali esigenze;

che il consiglio provinciale di Milano con sua deliberazione 22 gennaio 1969 ha espresso la volontà di convenzionare un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della chirurgia d'urgenza;

che le autorità accademiche hanno deliberato favorevolmente l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi a tale insegnamento;

Tutto ciò premesso

tra l'amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente pro-tempore, dott. Erasmo Peracchi e l'Università degli studi di Milano, nella persona del prof. Agostino Crosti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Milano, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento della chirurgia d'urgenza, s'impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

*a*) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

*b*) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo destinato all'insegnamento di chirurgia d'urgenza.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra destinata all'insegnamento della chirurgia d'urgenza e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si riterrà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Erasmo PERACCHI
Agostino CROSTI
Maurizio AURELI, *teste*
Benvenuto LISO, *teste*
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 7 marzo 1969 al n. 1181 71/ME, vol. 31. Esatte L. *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1970.

**Condizioni e modalità delle operazioni proprie della sezione autonoma per il credito a breve termine istituita presso la Cassa depositi e prestiti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 964, con la quale è stata istituita presso la Cassa depositi e prestiti la sezione autonoma per il credito a breve termine;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1970;

Ritenuta la necessità di determinare le condizioni e modalità delle operazioni proprie della sezione autonoma per il credito a breve termine;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio di interesse sulle somme che la sezione autonoma per il credito a breve termine concederà in anticipazione viene determinato in misura pari a quello vigente, al momento della concessione stessa, per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Le anticipazioni saranno corrisposte in una o più soluzioni ed i relativi mandati di pagamento non sono soggetti all'osservanza dell'art. 651 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Art. 3.

Il complesso delle anticipazioni non potrà essere superiore al 50 % del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *aprile* 1970
*Registro n.* 10 *Cassa DD. PP., foglio n.* 339

**(3003)**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

**Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli impianti e delle opere relative alla progettata stazione radioricevente ad onde corte di Nepi.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 19 della convenzione 27 febbraio 1968, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, società per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, con il quale venivano concessi alla società Italcable, con sede in Roma, via Calabria, 46, i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1969 con la quale la Italcable chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti relativi alla installazione di una nuova stazione radioricevente ad onde corte in sostituzione di quella di Acilia, da realizzare in località Nepi (Viterbo) e che vengano altresì dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere a tali impianti relative;

Riconosciuto che per la installazione dei predetti impianti la località prescelta è, dal punto di vista tecnico, migliore di quella di Acilia e la sola idonea fra le numerose località esaminate;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato altresì il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti costituenti la stazione progettata, nonchè l'assoluta necessità e l'urgenza di procedere all'impianto della predetta stazione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La stazione radioricevente ad onde corte che la società Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, società per azioni, ha in progetto di costruire nel comune di Nepi (Viterbo), e precisamente nel comprensorio indicato con colorazione rossa nella allegata planimetria, è dichiarata di pubblica utilità.

Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere necessarie per la sistemazione della stazione medesima, descritta nell'allegata relazione tecnica che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per la sistemazione della stazione, di cui al precedente articolo, e per assicurarne il regolare funzionamento, la società Italcable potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, le autorizzazioni che si renderanno eventualmente necessarie.

Art. 3.

Le opere di cui trattasi dovranno essere iniziate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1970

*Il Ministro*: VALSECCHI

---

*Relazione tecnica*

La nuova stazione radioricevente di Nepi costituirà parte integrante della rete di collegamenti radio in onda corta a mezzo dei quali la società Italcable esercisce i pubblici servizi di telecomunicazione, affidatile in concessione dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497). Essa sostituirà l'attuale stazione radioricevente di Acilia che in seguito alla rapida espansione della città di Roma viene progressivamente circondata da insediamenti urbani sempre più consistenti, con conseguente incremento del livello di disturbo radioelettrico.

In una lunga ricerca, resa difficile dai molteplici requisiti necessari al servizio di radioricezione in onda corta, che si è protratta dal 1966 ad oggi, sono stati esaminati più di un centinaio di terreni. Tali ricerche effettuate in zone comprese entro un raggio di un centinaio di chilometri da Roma (distanza questa che è consigliabile non superare per motivi operativi e tecnico-economici) sono state ulteriormente estese a zone lontane (Puglia, Sicilia, ecc. ...). Infine si è reperito in prossimità di Nepi il comprensorio, di cui l'ubicazione ed il perimetro sono indicati nell'allegata documentazione cartografica.

Esso risulta pienamente idoneo sia dal punto di vista planimetrico, sia dal punto di vista orografico, sia infine dal punto di vista radioelettrico. La configurazione del terreno è pianeggiante in modo da potervi sviluppare un parco antenne senza irregolarità di comportamento. La sua estensione (circa Ha 400) consente l'installazione degli impianti, lasciando il necessario ragionevole margine per sviluppi e modifiche futuri. In particolare è possibile la distribuzione delle antenne con corrette distanze mutue di rispetto. La conformazione del comprensorio consente una posizione baricentrica della sala apparati rispetto agli impianti radianti con conseguente limitazione della lunghezza delle linee di trasmissione a radiofrequenza.

L'orizzonte è praticamente sgombro per tutti i 360° e comunque il suo profilo è visto sotto un angolo non maggiore di 3°. La zona infine non è sottoposta a vincoli militari.

Le misure effettuate allo scopo di verificare le condizioni radioelettriche della località hanno dato indicazioni decisamente favorevoli sia dal punto di vista del rumore industriale che dell'intensità dei radiosegnali.

In particolare dalla sintesi dei dati ricavati dalla campagna di misure si è potuto rilevare un aumento del valore mediano dell'intensità dei segnali nella località di Nepi rispetto alle altre località messe sotto esame dopo una preselezione relativa ai disturbi industriali.

Gli impianti di stazione sono schematicamente costituiti da un parco antenne comprendente 46 antenne rombiche, e da un fabbricato principale che ospita il complesso dei radioricevitori telegrafici e telefonici in numero di 85, i dispositivi di controllo e misura, il sistema di commutazione delle linee di trasmissione a radiofrequenza, il terminale del collegamento a microonde con i centri telegrafici e telefonici sociali di Roma, le apparecchiature di alimentazione da rete e di generazione dell'energia elettrica di riserva per un assorbimento di circa 150 kVA, nonchè gli uffici ed i servizi ausiliari. In fabbricati accessori sono ricavati l'abitazione del guardiano, con annessa foresteria, ed un magazzino per attrezzerie con adiacente autorimessa.

In relazione al variare delle correnti di traffico dei collegamenti H.F. ed in generale delle singole esigenze operazionali, in futuro potranno rendersi necessarie modifiche al numero, alla posizione ed al tipo delle antenne, degli edifici e degli equipaggiamenti.

Onde prevenire in tempo utile il deterioramento del servizio di telecomunicazioni in onda corta a causa del sempre più rapido urbanizzarsi della zona di Acilia, si prospetta la necessità che la nuova stazione radioricevente di Nepi sia funzionante entro il più breve lasso di tempo possibile. La chiusura a breve termine della stazione radio di Acilia si inserisce inoltre armonicamente nella fase di estensione dei lavori di costruzione dei nuovi centri operativi sociali, sorgenti nel comprensorio della stazione stessa, come programmato nel piano quinquennale di sviluppo, approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1969.

(2976)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 210/10311 del 6 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « Le Contane-Serravalle » con inizio in corrispondenza del km. 6 + 500 della strada provinciale « Iolanda-Berre » e termine all'innesto con la strada provinciale « Serravalle-Ariano », dell'estesa di chilometri 4 + 225;

Visto il voto n. 1363 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Le Contane-Serravalle », dell'estesa di km. 4 + 225 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

*Il Ministro*: NATALI

(3020)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1970, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 384, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Arezzo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

**(3048)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni

Con decreto 2 dicembre 1969, n. 559 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex canale Clementino in comune di Terni, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 164, parte del mappale 608 della superficie di mq. 530 circa ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 22 febbraio 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

**(3049)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dosolo

Con decreto 2 dicembre 1969, n. 862, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dosolo (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 mappale 93 di Ha. 1.39.30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 maggio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

**(3050)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 38-VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 38-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Girardi Giovanni, con sede in Verona, via Valverde n. 44.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Verona.

**(3054)**

### Spostamento del periodo di svolgimento della « IV Mostra-concorso internazionale della ceramica - Premio Deruta », in Deruta.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con nota del 5 marzo 1970, n. 6665, ha comunicato che i promotori della « IV Mostra concorso internazionale della ceramica - Premio Deruta » organizzeranno la predetta manifestazione in Deruta (Perugia) dal 28 giugno al 2 agosto 1970 anzichè dall'1 al 30 aprile 1970, come precedentemente programmato.

**(3062)**

### Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP » in Padova

L'ente autonomo Fiera di Padova - Campionaria internazionale con nota del 9 marzo 1970, n. 1541/2104, ha comunicato che organizzerà la « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP » in Padova dal 25 al 29 settembre 1970 anzichè dal 23 al 27 settembre 1970, come precedentemente programmato.

**(3061)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1970, registro n. 7 Finanze, foglio n. 48, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Sergio Medori, consigliere di 1ª classe nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze - ruolo del personale amministrativo - avverso la decorrenza della sua promozione alla qualifica predetta, stabilita con decreto ministeriale 21 maggio 1965.

**(3063)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Lucio Vacca, nato a Napoli il 25 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 22 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

**(2968)**

Il dott. Mario Colantuono, nato a Tollo (Chieti) l'11 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 3 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(2969)**

Il dott. Andrea Giudice, nato a Crognaleto (Teramo) il 14 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 26 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(2970)**

Il dott. Nicola Oddi, nato a Roma il 3 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 30 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(2971)**

Il dott. Vincenzo Iasevoli, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 3 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 25 settembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2967)

## Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Vittorio Camardese nato a Potenza il 6 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 25 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2962)

La dott.ssa Liliana Castelli ved. Minelli nata a Venezia il 9 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 31 ottobre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2963)

La dott.ssa Sarita Carpi nata a Parma il 24 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Parma il 5 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2964)

La dott.ssa Rosangela Cordero nata a Postumia Grotte il 30 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Torino il 28 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2965)

La dott.ssa Giuliana Dovara nata a Parma il 5 novembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 27 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2966)

Il dott. Elio Cacciola nato a Messina il 7 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Messina il 28 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2956)

Il dott. Vittorio Camardese nato a Potenza il 6 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 25 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2957)

Il dott. Antonio Forliano nato a Gravina di Puglia (Bari) il 17 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Napoli il 14 marzo 1917.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2958)

Il dott. Oreste Capo nato a Roma il 22 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 5 dicembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2960)

Il dott. Francesco Davoli nato a Catanzaro il 22 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 13 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2961)

## Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « S. Satta » di Sassari ad accettare una donazione

Con decreto n. S/84 = 1.14.13 in data 23 gennaio 1970, il prefetto della provincia di Sassari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « S. Satta » di Sassari ad accettare la donazione della somma di L. 2.050.000 in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « prof. S. Oggiano ».

(2959)

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 18, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 gennaio 1967 dalla prof.ssa Russo Landi Maria, avverso la graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie della provincia di Messina, per l'anno scolastico 1966/67.

(3005)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 18, foglio n. 294 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 febbraio 1967 dalla prof.ssa Ingrao Spataro Carmela, avverso la decisione emessa il 26 novembre 1966 dalla commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Palermo.

(3006)

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 2 bilancio trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 362, su conforme parere del 23 ottobre 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 14 novembre 1967 dell'Azienda municipalizzata tranvie ed autofilovie di Firenze (A.T.A.F.) avverso il provvedimento n. 5067 del 24 maggio 1967 con il quale la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Toscana autorizzò la soc. Fratelli Lazzi a prolungare a Firenze cinque coppie di corse feriali tra Prato e Campi e respinse l'istanza dell'A.T.A.F. per il prolungamento a Prato dell'autolinea Firenze Campi Capalle.

(3004)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria dei territori piemontesi interessati alla utilizzazione irrigua delle acque del Tanaro nelle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969, n. 704, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970 al registro n. 4, foglio n. 45, i territori piemontesi interessati alla utilizzazione delle acque del Tanaro ricadenti nelle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria per una superficie di ettari 156.000 sono classificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di II categoria.

(3007)

**Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6337 in data 27 marzo 1970, è stato approvato — con modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del versante Calabro Jonico Meridionale, con sede in Reggio Calabria deliberato dal consiglio dei delegati in data 24 gennaio 1970.

(3008)

**Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone, con sede in Verona**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6001 in data 27 marzo 1970, è stato approvato — con modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Zerpano ed Alpone con sede in Verona deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 novembre 1969.

(3009)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.156.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319)

**Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.914.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320)

**Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.755.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321)

**Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.826.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322)

**Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324)

**Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.356.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325)

**Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.364.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326)

**Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.118.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327)

**Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.923.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328)

**Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.093.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3329)

**Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.556.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3330)

**Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.030.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3331)

**Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.835.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3332)

**Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.585.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333)

**Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.628.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334)

**Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.990.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3335)

**Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.424.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336)

**Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.542.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337)

**Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.926.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

**Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.027.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

**Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.583.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

**Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1970, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.935.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

**Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Esdin 5 » e « Esdin 8 »**

Gli esplosivi da mina denominati « Esdin 5 » ed « Esdin 8 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Carzago di Calvagese della Riviera sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3064)

**Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Dinamex IV »**

L'esplosivo da mina denominato « Dinamex IV » fabbricato dalla ditta Nitro Nobel AB Export Division nel proprio stabilimento di Gyttorp (Svezia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto alla categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3065)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

**Corso dei cambi del 15 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . | 629 — | 629 — | 628,98 | 629 — | 628,925 | 629 — | 629 — | 629 — | 629 — | 628,95 |
| Dollaro canadese . | 586,10 | 586 — | 586,40 | 586,20 | 585,75 | 586,10 | 586,30 | 586,20 | 586,10 | 586,30 |
| Franco svizzero . | 146,29 | 146,30 | 146,27 | 146,28 | 146,20 | 146,29 | 146,30 | 146,28 | 146,29 | 146,27 |
| Corona danese . | 83,82 | 83,80 | 83,84 | 83,85 | 83,80 | 83,82 | 83,845 | 83,85 | 83,82 | 83,83 |
| Corona norvegese . | 88,09 | 88,08 | 88,13 | 88,13 | 88,10 | 88,09 | 88,13 | 88,13 | 88,09 | 88,08 |
| Corona svedese | 121,05 | 121,04 | 121,10 | 121,08 | 121 — | 121,05 | 121,08 | 121,08 | 121,05 | 121,05 |
| Fiorino olandese | 173,18 | 173,18 | 173,22 | 173,185 | 173,10 | 173,18 | 173,1850 | 173,185 | 173,18 | 173,18 |
| Franco belga . | 12,66 | 12,665 | 12,6625 | 12,665 | 12,67 | 12,66 | 12,666 | 12,665 | 12,66 | 12,665 |
| Franco francese | 113,70 | 113,75 | 113,75 | 113,73 | 113,70 | 113,70 | 113,74 | 113,73 | 113,70 | 113,72 |
| Lira sterlina . | 1513,60 | 1513,90 | 1514 — | 1514 — | 1513,625 | 1513,60 | 1513,95 | 1514 — | 1513,60 | 1513,90 |
| Marco germanico . | 172,78 | 172,95 | 172,9650 | 172,95 | 172,80 | 172,78 | 172,955 | 172,95 | 172,78 | 172,90 |
| Scellino austriaco . | 24,30 | 24,30 | 24,31 | 24,3065 | 24,25 | 24,30 | 24,307 | 24,3065 | 24,30 | 24,30 |
| Escudo portoghese | 22,09 | 22,09 | 22,10 | 22,085 | 22,10 | 22,09 | 22,0925 | 22,085 | 22,09 | 22,09 |
| Peseta spagnola | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,017 | 9 — | 9,01 | 9,0195 | 9,017 | 9,01 | 9,02 |

**Media dei titoli del 15 aprile 1970**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 94,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99 — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 97,40 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,475 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 87,047 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,25 |
| » 5 % (Beni esteri) | 84,90 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,725 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . | 96,65 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . | 93,30 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . | 98,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 94,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 93,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 91,925 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 91,40 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 91,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . | 89,825 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 aprile 1970**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 629 — |
| Dollaro canadese | 586,25 |
| Franco svizzero | 146,29 |
| Corona danese . | 83,847 |
| Corona norvegese | 88,13 |
| Corona svedese | 121,08 |
| Fiorino olandese | 173,185 |
| Franco belga | 12,665 |
| Franco francese | 113,735 |
| Lira sterlina . | 1513,975 |
| Marco germanico . | 172,952 |
| Scellino austriaco | 24,307 |
| Escudo portoghese . | 22,089 |
| Peseta spagnola | 9,018 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno, da parte della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Airuno.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 5 ottobre 1969, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como) e della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), nella Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como) — che mantiene immutata la propria denominazione sociale — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Airuno.

Roma, addì 27 marzo 1970

*Il governatore*: CARLI

**(3011)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

### Concorsi pubblici per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe e a cinque posti di geometra di 3ª classe

Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva e di concetto del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, i seguenti concorsi pubblici per esami:

A) *Categoria direttiva*:

a quattro posti di ingegnere di 2ª classe, ruolo tecnico, riservato a laureati in ingegneria civile, in possesso della abilitazione all'esercizio professionale;

B) *Categoria di concetto*:

a cinque posti di geometra di 3ª classe, ruolo tecnico, riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Possono essere ammessi al concorso di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo articolo 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) *di due anni* per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) *di cinque anni*:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 138, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) *a trentanove anni*:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, numero 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

D) *a quarantacinque anni*, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

E) *a cinquantacinque anni*, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi ex militari o civili di guerra, per gli invalidi per servizio o del lavoro o civili; per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; per i sordomuti (legge 2 aprile 1968, numero 482).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi di guerra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere *A*) e *B*), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera *C*), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 2).

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo della Opera nazionale per i pensionati d'Italia, nonchè per i candidati trattenuti in servizio alle dipendenze dell'opera medesima come personale straordinario ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma (cap 00196), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla direzione generale della opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

*c*) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*d*) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso (solo per coloro che concorrono alla qualifica di ingegnere di 2ª classe) del titolo di abilitazione allo esercizio dell'attività professionale di ingegnere;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*g*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

*i*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i candidati dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario, la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella domanda medesima.

Art. 3.

*Diario delle prove di esame e comunicazioni*

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

*Prove di esame*

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale o carta di identità;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria di concetto sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

*Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi*

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla direzione generale dell'O.N.P.I., servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel, 76 Roma (cap 00196) entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatte nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

*Graduatoria*

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di leggi vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio, o sul lavoro, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, sordomuti e capi di famiglia numerosa).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino dell'opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.*

I candidati che abbiano titoli da far valere ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare e lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 400;

*b*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

*e*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato

dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutitali ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*i*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*j*) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*k*) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*l*) le madri, le vedove, le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*m*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*o*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*p*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta da bollo da L. 400;

*q*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*r*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*s*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*w*) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*x*) i sordomuti dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

### Art. 9.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla direzione generale dell'O.N.P.I. - Servizio del personale, ufficio I - lungotevere Thaon di Revel n. 76 (CAP 00196) Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori dalla provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere (solo per coloro che concorrono alla qualifica di ingegnere di 2ª classe);

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

4) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo in bollo da L. 400.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

*I documenti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;*

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

7) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati mutilati ed invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato rispettivamente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:*

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

*B)* per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare, competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*C)* per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*D)* per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

9) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'O.N.P.I. dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'O.N.P.I. in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 9) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 8) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 8) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

### Art. 10.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, se-

condo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per quella di concetto.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

*Periodo di prova*

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'opera che, in seguito ai concorsi di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di un categoria superiore.

Art. 12.

*Trattamento economico*

A) *Concorso a quattro posti di ingegnere di 2ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile (la cui misura, dal 1° gennaio 1970, è pari a L. 11.400), l'acconto mensile di lire diecimila lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, nonchè una speciale indennità nella misura lorda mensile di L. 15.000 per i soli mesi di effettivo servizio.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nello anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

B) *Concorso a cinque posti di geometra di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 99.750 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile (la cui misura, dal 1° gennaio 1970, è pari a L. 13.000), l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Art. 13.

*Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del presidente dell'opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

*Rinvio ad altre norme*

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'opera e — ove applicabili — quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

*Il presidente*: CUZZANITI

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi

ALLEGATO A

*Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi.*

*Alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, servizio del personale, ufficio I* - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . residente in (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. . . posti di (2) . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

*a*) di aver conseguito il diploma di . . . . . . in data (3) . . . . presso (4) . . . . . .;

*b*) di essere in possesso (solo per i concorrenti alla qualifica di ingegnere di 2ª classe) del titolo di abilitazione allo esercizio della attività professionale di ingegnere, conseguito il . . . . . . presso . . . . . . . . .;

*c*) di essere cittadino italiano;

*d*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

*e*) di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

*f*) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione: . . . . . . . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

*g*) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'ufficio) . . . . . . dal . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. *Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso*).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . . . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Ingegnere di 2ª classe o geometra di 3ª classe.

(3) Indicare giorno, mese ed anno.

(4) Indicare l'università o l'istituto ed il relativo indirizzo.

(5) Per i dipendenti dell'opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

*Concorso a quattro posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva*

PROVE SCRITTE

1) compilazione di un progetto edilizio, relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: Case di riposo per anziani, ospedali, case di abitazione, uffici; con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una dettagliata relazione;

2) compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica o di elettrotecnica, relativo ad edifici civili completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

3) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge degli edifici per comunità;

4) scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici, l'indagine ed i criteri di restauro per i dissesti edilizi;

5) resistenza dei terreni e fondazioni;

6) tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli di impiego negli edifici per comunità;

7) termotecnica, idraulica, elettrotecnica, illuminotecnica, nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti degli edifici civili;

8) impianti tecnologici negli edifici per comunità (termici, idraulici, igienico-sanitari, elettrici, elevatori, cucine, ecc.);

9) elementi di tecnologia dei materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici degli edifici civili;

10) condotta degli appalti di opere pubbliche e legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla direzione e contabilità dei lavori eseguiti per conto dello Stato;

11) nozioni di estimo civile.

---

ALLEGATO *C*

*Concorso a cinque posti di geometra di 3ª classe nel ruolo tecnico della categoria di concetto*

PROVE SCRITTE

1) Costruzioni:

Materiali da costruzione; pietre naturali (estrazione, lavorazione); pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti); metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso).

Resistenza dei materiali; generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici; carico a limite di elasticità, di snerbamento e di rottura, carico e grado di sicurezza; sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi; cenni sulla sollecitazione composta di pressione e di flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta; applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica e robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande.

Cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere di cemento armato.

Solai di legno, di ferro e solai speciali; volte e loro misurazione, tetti e terrazze; scale, opere complementari, fondazioni, consolidamento dei terreni.

Computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati.

Impianti di cantiere.

Capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

2) Contabilità dei lavori:

Organizzazione tecnico-amministrativa delle aziende di costruzione. Elementi che costituiscono il patrimonio di un'azienda di costruzioni: criteri per la loro identificazione, misurazione e valutazione ai fini dell'accertamento della consistenza patrimoniale (in particolare, della valutazione dei lavori in corso); l'inventario generale di un'azienda di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende di costruzioni. Libri elementari comuni ad altre aziende; scritture speciali amministrativo-contabili delle aziende di costruzione, con particolare riguardo a quelle richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici (manuale del direttore dei lavori; giornale dei lavori, libretti a misura e delle provviste, liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento delle rate di acconto; registro dei pagamenti; stato finale).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

3) Legislazione sociale:

Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori della industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo:

L'amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta dello Stato: la regione, la provincia, il comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica:

Concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie. Valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale:

La legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione.

**(2867)**

---

## MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 13 Sanità, foglio n. 54, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Ballio prof. Alessandro, straordinario di chimica sostanze naturali nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Barberi prof. Francesco, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Vecchi Pinto dott. Elena, capo della biblioteca in soprannumero (ex coeff. 670) dell'Istituto superiore di sanità;

Paladino Bianchi dott. Elga, capo della biblioteca in soprannumero (ex coeff. 670) dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Frattarolo prof. Lorenzo, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Sermonti prof. Giuseppe, straordinario di genetica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo;

Valenti dott. Maria, capo della biblioteca (ex coeff. 670) dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 300.000, graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 - Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1970

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *febbraio* 1970
*Registro n.* 3 *Sanità, foglio n.* 241

**(2972)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli Istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Le domande, in carta legale da L. 400, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati per il tramite dell'amministrazione di appartenenza e pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro il 15 giugno 1970.

Le domande dovranno essere corredate da:

*a*) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

*b*) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

*c*) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trova in attività di servizio;

*d*) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dalla data della sua effettiva assegnazione alla scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 11 marzo 1970

*Il presidente*: CIASCA

**(2974)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

## Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5870 in data 25 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resisi disponibili per intervenute rinunce dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Olindo Feriozzi, residente ad Orte (Viterbo), via G. Galilei, è dichiarato vincitore della condotta medica di Murialdo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Murialdo e dell'ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 25 marzo 1970

*Il medico provinciale*: LOMBARDI

**(2911)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14420 del 21 dicembre 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967 dei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, e costituita come appresso:

*Presidente*:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione dei ruoli del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Tenace dott. Antonio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero dell'interno;

Balestrazzi prof. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale consorziale policlinico di Bari;

Ferrarini prof. Alfredo, primario medico dell'ospedale consorziale policlinico di Bari;

Stella dott. Ruggero, medico provinciale capo dei ruoli del Ministero della sanità;

Cicinnati dott. Vito, medico condotto.

*Segretario*:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per, otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 24 marzo 1970

*Il medico provinciale*: BARNABA

(3033)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6-1603-*bis*, del 14 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei primi aventi diritto, sono rimaste ancora vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori, approvata con proprio decreto n. 6-1603, del 14 luglio 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Lazzaroni Fausto Walter punti 56,251, condotta Barbariga;
2. Guerriero Mario, punti 53,933, condotta Tremosine.

La condotta medica di Villachiara viene dichiarata nuovamente vacante, perchè i concorrenti risultati idonei nel presente concorso vi hanno rinunciato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 23 marzo 1970

*Il medico provinciale*: RAFFO

(2868)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 8034 e n. 8035 in data 31 agosto 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia del dott. Caruso Teodoro alla condotta medica di Serre 2ª sede;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Caruso Teodoro;

Considerato che il dott. Mennella Domenico, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenico Mennella è dichiarato vincitore della condotta medica, 2ª sede, del comune di Serre.

Il sindaco del comune di Serre è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 26 marzo 1970

*Il medico provinciale*: GALLO

(2930)

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. **12.**

**Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *dicembre* 1969)

(2949)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.